

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 settembre 2020, n. 222 Istituto Santa Chiara s.r.l. con sede legale in Lecce (LE). Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi (art. 4 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", di cui n. 1 Modulo per periodo scolastico (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo puberale-adolescenziale (da 12 a 18 anni), ubicati nel Comune di Lizzanello (LE) - frazione di Merine, S.P. Lecce-Vernole km 4, presso l'immobile identificato come "lotto G1" del complesso residenziale "I Giardini di Atena".

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 16/07/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale a titolo gratuito della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*" e s.m.i. (R.R. n. 9/2016), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), tra le quali, all'art. 4, i "*Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi*".

Il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte: "*Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo*

ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:

- *Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare*
- *Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale*
- *Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziiale."*

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:

- all'art. 8, commi 1, 2 e 3 che:
 - "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.*
 - 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*
 - 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*
- all'art. 24, commi 2 e 3 che:
 - "*
 - 2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti ecclesiastici possono richiedere con un'unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*
 - 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."*

Con Determina Dirigenziale n. 126 del 4/4/2018 questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti, tra gli altri, dell'Istituto Santa Chiara S.r.l., con sede legale in Muro Leccese (LE), limitatamente alla realizzazione nella ASL LE di n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", per il periodo pre-scolare (0-5 anni) e per il periodo scolastico (6-11 anni), da ubicarsi in Lizzanello (LE) – frazione Merine, S.P. Lecce-Vernole Km. 4, presso un immobile sito nel complesso residenziale "I Giardini di Atena".

Con Pec del 24/7/2019 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzanello ha trasmesso la nota prot. n. 8778 del 23/7/2018 ad oggetto *"Autorizzazione alla realizzazione prot. n. 8506 del 05.07.2018 rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzanello per n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08.07.2016 in favore dell'Istituto Santa Chiara srl, a seguito di acquisizione di parere favorevole alla verifica di compatibilità con AD n. 126 del 04.04.2018 del Dip. Promozione della Salute del Benessere e dello Sport per Tutti, Servizio Accreditamenti della Regione Puglia. **Istanza di conferma del parere di compatibilità funzionale alla successiva conferma, con provvedimento comunale, dell'autorizzazione alla realizzazione ad estremi sopra indicati"***.

Con la sopradetta nota il Comune di Lizzanello, "(...) facendo seguito alla ricezione dell'istanza prot. 134-DIR/2019 del 22 luglio 2019 con la quale l'Istituto Santa Chiara srl (...) inoltrava istanza di conferma dell'autorizzazione alla realizzazione di cui in oggetto presso altro immobile ugualmente allocato c/o il complesso "Giardini di Atena" sito nel Comune di Lizzanello – ASL LE,

CONSIDERATO CHE

- Il Comune scrivente ha proceduto alla verifica dei titoli di cui all'art. 7 co. I della L.R. n. 9/2017 allegati all'istanza;
- Il Comune di Lizzanello ha considerato l'intervento conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, avendo anche rilasciato permesso di Costruire n. 49 – pratica edilizia n. 66/2019 – Prot. n. 8418/2019;"

ha trasmesso l'istanza presentata dall'Istituto Santa Chiara S.r.l. "al fine di permettere l'emissione dei Provvedimenti autorizzativi di competenza.", allegandovi la relativa documentazione ed in particolare la Relazione Tecnica e la Planimetria.

Posto tutto quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 13/09/2019 la scrivente Sezione,

"

considerato:

- che il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 126/2018 è stato rilasciato, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'Istituto Santa Chiara S.r.l., senza procedere ad una valutazione comparativa dei parametri strutturali relativamente ai progetti presentati dai diversi soggetti istanti, bensì sulla base del "parametro" dell'esperienza (intesa come da R.R. n. 9/2016, D.G.R. n. 1667/2016 e D.D. n. 115/2018);
- che l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5 e 6 che:

"

 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.
 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.";

ha determinato:

"

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 126/2018 per la realizzazione nel Comune di Lizzanello (LE), da parte dell'Istituto Santa Chiara S.r.l., di n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico), di cui n. 1 per il periodo pre-scolare (0-5 anni) e n. 1 per il periodo scolastico (6-11 anni), per variazione della struttura, dall'immobile identificato come "lotto C2" all'immobile identificato come "lotto G1", nell'ambito del medesimo complesso residenziale "I Giardini di Atena" – frazione Merine, S.P. Lecce-Vernole Km. 4;
- di precisare che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Planimetria e la Relazione Tecnica allegate alla nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 134-DIR/2019 ed alla relativa richiesta comunale di conferma della verifica di compatibilità prot. n. 8778/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 126/2018, che si conferma con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (prot. n. 8506 del 05.07.2018), salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.

Con istanza prot. n. 29/DIR/2020 del 13/02/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara s.r.l. ha chiesto, “in relazione alla struttura denominata “Santa Chiara” sita nel Comune di Lizzanello, frazione di Merine, presso i “Giardini di Atena” – frazione di Merine, S.P. Lecce-Vernole km 4 ed in virtù della conferma dell'Autorizzazione alla realizzazione del Comune di Lizzanello con prot. n. 1103 del 23.09.2019 di n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico”, il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio ed Accredimento di attività sanitaria per n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (...)”, allegandovi la relativa documentazione, tra cui la “Conferma dell'Autorizzazione alla realizzazione del Comune di Lizzanello”, nella quale è riportato quanto segue: “(...) CONFERMA L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE prot. n. 8506 del 05.07.2018 rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzanello per n. 2 Moduli terapeutico-riabilitativi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 in favore dell'Istituto Santa Chiara srl”.

Per quanto sopra;

considerato che, alla data dell'istanza, la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevedeva:

- all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all'art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
(...)
e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”;
- all'art. 24 (Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti), comma 2 che: “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante”;
- all'art. 29 (Norme transitorie e finali), comma 9 che: “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;

con nota prot. AOO_183/9049 del 4/6/2020, la scrivente Sezione ha invitato:

“

- **il Legale Rappresentante dell'Istituto Santa Chiara s.r.l. a trasmettere alla scrivente, ad integrazione dell'istanza di autorizzazione e accreditamento di cui all'oggetto, la seguente documentazione:**

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario, il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata dalla griglia di autovalutazione, debitamente compilata e firmata, inerente il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, fase PLAN, di cui al R.R. n. 16/2019;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'assenza delle cause di decadenza di cui all'art. 9, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante e dei soci con quote superiori al 20%, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- **il Dipartimento di prevenzione della ASL BR, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura dell'Istituto Santa Chiara s.r.l., ubicata presso il complesso residenziale "I Giardini di Atena" – Lizzanello (LE), frazione Merine, S.P. Lecce-Vernole Km. 4, lotto "G1", finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori, generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di n. 2 Moduli/Centri terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 R.R. n. 9/2016, quali previsti alla sezione A del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dal R.R. n. 9/2016 e (solo ai fini dell'accreditamento istituzionale) dal R.R. n. 16/2019 limitatamente ai requisiti della fase di "plan" previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale."**

precisando "che nella relazione dovranno essere specificati il nominativo ed i titoli del Responsabile Sanitario e dovranno essere confermati espressamente:

- il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento, come sopra indicati, nonché che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico conserva la piena autonomia rispetto ad altre attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile;
- che la struttura è stata realizzata secondo quanto previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetria allegate alla istanza di trasferimento e conferma di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 134/DIR/2019 del 22/7/2019 trasmesse dall'Istituto Santa Chiara al Comune di Lizzanello, che si allegano alla presente."

Con nota prot. n. 63/DIR/2020 del 5/6/2020, trasmessa a mezzo Pec in data 8/6/2020, il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta dalla scrivente Sezione e, in particolare:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al numero, alle qualifiche e tipologia di rapporto del personale da impiegare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa possesso dei requisiti e titoli del Direttore Sanitario;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente alle ipotesi di decadenza di cui all'art. 9, comma 5 L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente alle ipotesi di cui all'art. 20, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti;
- Griglie autovalutazione fase Plan.

Con nota prot. n. 53719 del 15/7/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Dipartimento della ASL BR ha rappresentato quanto segue:

"Con nota prot. AOO_183/9049 del 4.06.2020 il Dipartimento di Prevenzione di Brindisi riceveva incarico dal Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, ai sensi degli art. 28, comma 6, e art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio e accreditamento di n. 2 Moduli/Centri Terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 R.R. n. 9/2016 (disturbi dello spettro autistico), presso l'immobile identificato come "lotto G1", nell'ambito del complesso residenziale "I Giardini di Atena" – Lizzanello (LE), frazione Merine, S.P. Lecce – Vernole km 4.

Con la presente, si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta, dopo affidamento di incarico con nota n. 45640 del 18.06.2020 a firma del Direttore SISP al personale all'uopo preposto, mediante sopralluogo di verifica effettuato in data 9.07.2020, con esame e valutazione degli atti, documenti e procedure tecniche e requisiti organizzativi della struttura in oggetto, richiesti con nota n. prot. 45643 del 18.06.2020, per:

- N. 1 Modulo/Centro terapeutico-riabilitativo intensivo destinato a utenti di età compresa tra 0 a 5 anni con disturbi dello spettro autistico;
- N. 1 Modulo/Centro terapeutico-riabilitativo estensivo destinato a utenti di età compresa tra i 6 e 11 anni con disturbi dello spettro autistico.

Vista la nota a firma del Personale Medico e Ispettivo n. prot. 52947 del 1307.2020, con cui si esprime parere favorevole:

- Verificato il possesso dei requisiti per n. 2 Moduli/Centri Terapeutici-Riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 R.R. n. 9/2016, quali previsti alla sezione A del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dal R.R. n. 9/2016 e, solo ai fini dell'accreditamento istituzionale, dal R.R. n. 16/2019 limitatamente ai requisiti della fase "plan" previsti dal manuale di accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (disturbi dello spettro autistico);
- Verificato che la struttura conserva la piena autonomia rispetto ad altre attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile;
- Verificato che la struttura è stata realizzata secondo quanto previsto nella Relazione Tecnica Descrittiva e planimetria allegata alla istanza di trasferimento e conferma di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 134/Dir/2019 del 22.07.2019, trasmesse dall'Istituto Santa Chiara al Comune di Lizzanello e, ivi acquisite;
- Accertato che il Responsabile Sanitario è il Dr. Lucio Petroni, nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), la struttura possiede i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento,

si rilascia **PARERE FAVOREVOLE**".

Per quanto sopra esposto, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si propone di rilasciare all'Istituto Santa Chiara S.r.l. con sede legale in Lecce, il cui legale rappresentante è la dott.ssa Torretti Francesca, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per n. 2 Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 e s.m.i. "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", di cui n. 1 Modulo destinato ad utenti di età compresa tra 0 e 5 anni e n. 1 Modulo destinato ad utenti di età compresa tra 6 e 11 anni, ubicati nel Comune di Lizzanello (LE) - frazione di Merine, S.P. Lecce-Vernole km 4, presso l'immobile identificato come "lotto G1" del complesso residenziale "I Giardini di Atena", il cui Responsabile Sanitario è il dott. Lucio Petroni, nato il (omissis), medico specialista in Psichiatria, e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n. 9/2016;

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l., entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all'Istituto Santa Chiara S.r.l. con sede

legale in Lecce, il cui legale rappresentante è la dott.ssa Torretti Francesca, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per n. 2 Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 e s.m.i. *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"*, di cui n. 1 Modulo destinato ad utenti di età compresa tra 0 e 5 anni e n. 1 Modulo destinato ad utenti di età compresa tra 6 e 11 anni, ubicati nel Comune di Lizzanello (LE) - frazione di Merine, S.P. Lecce-Vernole km 4, presso l'immobile identificato come "lotto G1" del complesso residenziale "I Giardini di Atena", il cui Responsabile Sanitario è il dott. Lucio Petroni, nato il (omissis), medico specialista in Psichiatria, e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n. 9/2016;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l., entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante dell'Istituto Santa Chiara S.r.l., con sede legale in via Campania n. 5, Lecce;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del DSM ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Lizzanello (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)